

Giunta Regionale della Campania

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, per l'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità ex Delibere della Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018, n. 109 del 27/02/2018 e ss.mm.ii., con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 23, 54, comma 3, e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Importi a base d'asta del servizio suddivisi per lotti:

- Lotto 1 - Province di Napoli e Caserta - € 12.775.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi;
- Lotto 2 - Province di Avellino e Benevento - € 12.250.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi;
- Lotto 3 - Provincia di Salerno - € 9.975.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi.
- **Totale € 35.000.000,00**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI

INDICE

Art. 1 - Oggetto e contenuto dell'Accordo Quadro	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Durata	3
Art. 4 - Valore	3
Art. 5 - Criterio di affidamento	4
Art. 6 - Stipula dell'Accordo Quadro	4
Art. 7 - Garanzie	5
Art. 8 - Protocollo di legalità	6
Art. 9 - Specificazione dei servizi da realizzare	6
Art. 10 - Modalità di attivazione dei servizi	7
Art. 11 - Richiesta Preliminare di Servizi e fase di consultazione.	7
Art. 12 - Piano Dettagliato delle Attività	7
Art. 13 - Valutazione del Piano Dettagliato delle Attività	8
Art. 14 - Contratto Attuativo e relativo Atto Aggiuntivo	8
Art. 15 - Verbale di consegna	9
Art. 16 - Sospensione e spostamento dei termini contrattuali dei singoli Contratti Attuativi	9
Art. 17 - Verbale di ultimazione del Contratto Attuativo e certificato di verifica di conformità	9
Art. 18 - Obblighi dell'Appaltatore	10
Art. 19 - Responsabile dell'Accordo Quadro e Struttura operativa dedicata	11
Art. 20 - Corrispettivi, pagamenti, fatturazioni, tracciabilità.	13
Art. 21 - Subappalto	14
Art. 22 - Cessione dei crediti e cessione del Contratto	15
Art. 23 - Supervisione e controllo - Inadempimento e penali	15
Art. 24 - Recesso	16
Art. 25 - Risoluzione	17
Art. 26 - Licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright, imposte e tasse	18
Art. 27 - Norme regolatrici generali, Leggi e Regolamenti	18
Art. 28 - Trasparenza	19
Art. 29 - Controversie - Prevalenza	19
Art. 30 - Riservatezza dei dati personali e rinvio	20

Art. 1 - Oggetto e contenuto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato contiene le condizioni regolatrici dell'appalto pubblico concernente l'Accordo Quadro triennale per l'affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura per progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivi e/o esecutivi e/o relative attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, come individuati all'Art. 9 - Specificazione dei servizi da realizzare, affidati anche per singola fase di progettazione, suddiviso in 3 (tre) lotti, per la realizzazione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità ex Delibere della Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018, n. 109 del 27/02/2018 e ss.mm.ii..

I servizi, all'occorrenza, comprenderanno anche la predisposizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, studio correnti, le verifiche preventive dell'interesse archeologico, gli studi sull'impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative e di verifica/validazione.

E' richiesta, altresì, un'attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codici identificativi della gara (CIG)

- Lotto 1 Province di Napoli e Caserta: 751881633F
- Lotto 2 Province di Avellino e Benevento: 7518817412
- Lotto 3 Provincia di Salerno: 75188184E5

Codici Unici di Progetto (CUP)

- Lotto 1 Province di Napoli e Caserta: B29J18001840001
- Lotto 2 Province di Avellino e Benevento: B49J18002160001
- Lotto 3 Provincia di Salerno: B49J18002170001

Art. 2 - Definizioni

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Termine	Definizione
Regione Campania	Nel seguito denominata "Regione" o "Stazione Appaltante" che utilizza l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia e, a seguito dell'approvazione del Piano Dettagliato delle Attività, richiede i servizi oggetto del presente Capitolato mediante la sottoscrizione del Contratto Attuativo e/o di Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo.
Appaltatore	Il soggetto di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiudicatario, che, con la firma dell'Accordo Quadro, si impegna ad eseguire i servizi conseguenti all'approvazione del Piano Dettagliato delle Attività e alla sottoscrizione del Contratto Attuativo e/o di Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo
Beneficiario	Soggetto che manifesta la propria intenzione di avvalersi dei servizi resi nell'ambito dell'Accordo Quadro e nei confronti del quale verrà svolto il servizio dell'Appaltatore. Tale intenzione è manifestata mediante l'emissione di una Richiesta Preliminare di Servizi tesa ad ottenere la predisposizione da parte dell'Appaltatore del Piano Dettagliato delle Attività.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Chi assume, in ordine all'Accordo Quadro, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016
Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC)	Chi assume, in ordine all'Accordo Quadro, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016
Responsabile dell'Accordo Quadro (RAQ)	Rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Assistenza al RUP dell'Accordo Quadro (AReg)	Attività di Assistenza fornita dall'Appaltatore a mezzo di risorse adeguate, per numero e competenza, per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
Rappresentante legale del Beneficiario (RLB)	Colui che ha la rappresentanza legale del Beneficiario (Presidente, Sindaco, ecc.) nei confronti del quale viene reso il servizio espletato dall'Appaltatore
Responsabile Unico del Procedimento del Beneficiario (RUP Beneficiario)	Soggetto di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le attività di competenza del Beneficiario
Accordo Quadro (AQ)	Il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto del contratto medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi (Appendice 3).
Contratto Attuativo (CA)	Il documento in cui sono precisati l'oggetto esatto delle singola prestazione di servizi, il relativo importo, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie) nonché i termini di fatturazione, che regola i rapporti tra Regione, Appaltatore e Beneficiario secondo lo schema di cui all'Appendice 4
Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo (AACA)	L'atto con il quale la Regione modifica il Contratto Attuativo originario
Richiesta Preliminare di Servizi (RPS)	Il documento che i singoli potenziali Beneficiari inviano alla Regione, ai fini della predisposizione del Piano Dettagliato delle Attività. Il modello di Richiesta Preliminare di Servizi è contenuto nell'Appendice 1 del presente Capitolato.
Piano Dettagliato delle Attività (PDA)	Documento proposto dall'Appaltatore, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi. Il PDA, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati. Una volta approvato dall'Amministrazione richiedente, tale documento sarà parte integrante del Contratto Attuativo. Il modello di PDA è contenuto nell'Appendice 2
Programma cronologico di esecuzione (PCE)	Cronoprogramma delle attività previste dal Piano Dettagliato delle Attività e dal Contratto Attuativo

Art. 3 - Durata

L'Accordo Quadro (AQ) avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'AQ, entro i quali possono essere perfezionati Contratti Attuativi ed Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi.

La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto di richiedere, in caso di urgenza, l'esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione dell'AQ. In quest'ultimo caso, il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo e, ove attivato, l'importo del relativo incremento fino a concorrenza del limite di cui all'art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.

I singoli Contratti Attuativi hanno una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione.

La durata degli eventuali Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per il Contratto Attuativo.

Una volta scaduto o esaurito l'Accordo Quadro, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico del Contratto Attuativo. A titolo esemplificativo, ad Accordo Quadro scaduto e/o esaurito, possono essere emessi solamente Atti Aggiuntivi che integrino il Contratto Attuativo modificando le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato delle Attività.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Attuativi per tutta la durata degli stessi.

L'Accordo Quadro si esaurirà decorsi 36 (trentasei) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

Art. 4 - Valore

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in € 35.000.000,00, IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi, suddivisi in tre lotti come di seguito specificati:

- Lotto 1 - Province di Napoli e Caserta - € 12.775.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi;
- Lotto 2 - Province di Avellino e Benevento - € 12.250.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi;
- Lotto 3 - Provincia di Salerno - € 9.975.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi.

Nell'ipotesi in cui un intervento ricada in ambiti territoriali afferenti a più lotti, i relativi servizi di progettazione saranno resi da parte dell'Appaltatore aggiudicatario del lotto in cui ha sede il Beneficiario richiedente.

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti; pertanto la Regione non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti importi massimi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi Atti Aggiuntivi. E' fatta salva la facoltà della Regione di esercitare le opzioni di cui al D.Lgs. 50/2016 se ne ricorrono i presupposti.

L'importo del singolo Contratto Attuativo è definito in base al relativo Piano Dettagliato delle Attività (PDA).

Il puntuale dimensionamento delle attività sarà determinato in fase di predisposizione del PDA di ciascun Contratto Attuativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ricorrendone i presupposti di Legge

Il corrispettivo per la durata contrattuale, pari a 36 mesi, trova copertura finanziaria sulle risorse del PO Infrastrutture FSC 2014/2020 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture di cui alla deliberazione del CIPE 54/2016.

Per le possibili opzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, saranno utilizzate eventuali ulteriori dotazioni del FSC.

L'appalto in oggetto, finanziato a valere sui fondi del PO FSC 2014-2020, è disciplinato dalle Delibere CIPE 25 e 54 del 2016 e dai conseguenti atti attuativi e/o modificativi delle stesse.

Art. 5 - Criterio di affidamento

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sottoenunciati (ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):

- A. OFFERTA TECNICA - Componente qualitativa: 70 punti
- B. OFFERTA ECONOMICA - Prezzo: 30 punti

Il punteggio totale massimo ottenibile, pari a 100, sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.

Art. 6 - Stipula dell'Accordo Quadro

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ai fini alla stipula dell'Accordo, in forma pubblica amministrativa, l'Amministrazione inviterà, con comunicazione scritta, l'Aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria tra cui, in particolare:

1. documentazione occorrente per lo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
2. atto costitutivo/statuto/contratto di rete, in originale o in copia autentica (se l'Aggiudicatario è un concorrente associato), con indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario/capofila;
3. procura notarile in originale o in copia autentica, se il soggetto firmatario è persona diversa dal rappresentante legale del concorrente aggiudicatario ovvero dell'operatore economico designato quale mandatario/capofila, in caso di aggiudicazione a concorrente associato;
4. estremi del conto corrente dedicato all'appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
5. "clausola anti pantouflage";

6. copia conforme della documentazione attestante la prestazione della "garanzia definitiva" di cui all'art. 103 del Codice.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto al comma precedente, oppure non si presenti, senza giustificato e grave motivo, alla stipula del contratto all'ora e nel giorno all'uopo stabiliti, l'Amministrazione potrà dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell'Aggiudicatario inadempiente. In tal caso, l'Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.

In caso di mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati, la Regione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto mediante lo scorrimento della graduatoria.

Né l'approvazione della graduatoria né l'aggiudicazione costituiranno per l'Amministrazione obbligo a stipulare il contratto. Il soggetto appaltatore non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.

Art. 7 - Garanzie

L'Appaltatore, entro il termine fissato per la stipula del contratto, e in ogni caso prima dell'avvio del servizio, dovrà costituire ed inviare alla Regione, idonee garanzie, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e per un valore pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, settimo comma del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un concorrente associato, la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall'operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici associati, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della Regione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'AQ e dall'esecuzione dei singoli CA.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Regione a far data dalla sottoscrizione dell'AQ, nonché a far data dalla sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi.

La garanzia opera per tutta la durata dell'AQ e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto l'AQ e i singoli CA, fermo restando il risarcimento del danno.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire la polizza professionale, prima della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo; il valore della polizza dovrà essere dimensionato all'incarico ricevuto e in ogni caso non inferiore al valore del medesimo.

Art. 8 - Protocollo di legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 01.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 9 - Specificazione dei servizi da realizzare

I progetti da elaborare riguarderanno, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le opere di cui al seguente elenco desunto dalla Tavola Z-1 D.M. 17 giugno 2016:

- S.03 (ex I/g) - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
- S.04 (ex IX/b) - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative;
- S.05 (ex IX/b IX/c) Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.
- IA.04 (ex III/c) - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.
- V.02 (ex VI/a) - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili
- V.03 (ex VI/b) - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.
- D.01 (ex VII/c) - Opere di navigazione interna e portuali
- D.04 (ex VIII) - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
- D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale
- P.01 - Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.
- P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
- P.03 - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.
- T.01 - Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.
- T.02 - Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo, accessi, identificazione targhe di veicoli ecc., sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno espletate le prestazioni di cui al seguente elenco desunto dalla Tavola Z-2 D.M. 17 giugno 2016:

Qal.01, Qal.02, Qall.01, Qall.02, Qall.03, Qalll.01, Qalll.02, Qalll.03, QalIV.01, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.03, Qbl.04, Qbl.05, Qbl.06, Qbl.07, Qbl.08, Qbl.09, Qbl.10, Qbl.11, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.14, Qbl.15, Qbl.16, Qbl.17, Qbl.18, Qbll.01, Qbll.02, Qbll.03, Qbll.04, Qbll.05, Qbll.06, Qbll.07, Qbll.08, Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11, Qbll.12, Qbll.13,

QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.23, QbII.24, QbII.25, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07.

Saranno inoltre prestate le eventuali attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni Operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC nonché le attività di Assistenza al RUP dell'Accordo Quadro (AReg).

La Regione Campania si riserva, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro e per l'importo massimo pari al 20% del valore di ogni singolo lotto, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora l'aggiudicatario ne possieda i requisiti.

Art. 10 - Modalità di attivazione dei servizi

Di seguito l'iter procedurale di esecuzione dell'Accordo Quadro:

1. predisposizione e presentazione alla Regione, da parte del potenziale Beneficiario, della RPS;
2. inoltro della RPS all'Appaltatore;
3. valutazione della RPS da parte dell'Appaltatore ed eventuale fase di consultazione;
4. elaborazione e trasmissione a Regione e Beneficiario della proposta di PDA da parte dell'Appaltatore;
5. valutazione della proposta di PDA anche a mezzo di eventuale consultazione;
6. approvazione del PDA da parte di Regione, Beneficiario e Appaltatore;
7. sottoscrizione tra Regione, Beneficiario ed Appaltatore del CA, cui sono allegati RPS e PDA;
8. sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 11 - Richiesta Preliminare di Servizi e fase di consultazione.

La Richiesta Preliminare di Servizi (RPS) è il documento con cui il Soggetto che intende aderire al Servizio di Progettazione, cd. "Beneficiario" formalizza la propria richiesta e individua nel dettaglio le prestazioni da attivare, a mezzo della compilazione in ogni sua parte del fac-simile allegato sub 1 al presente Capitolato, che, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali, sarà dalla Regione inoltrato all'Appaltatore per la definizione della proposta di Piano Dettagliato delle Attività (PDA).

La RPS vincola il Beneficiario a fornire ogni eventuale documentazione utile per la stesura del PDA, individuare il RUP per l'intervento, partecipare alla consultazione preliminare, valutare il PDA e formalizzarne eventualmente le deduzioni, approvare successivamente il PDA e sottoscrivere il Contratto Attuativo assumendone gli obblighi.

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla data di ricevimento della RPS, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare a mezzo PEC alla Regione ed al Beneficiario la completezza o meno della RPS.

L'eventuale consultazione congiunta deve effettuarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione della RPS, salvo diversi accordi tra le parti; durante la fase di consultazione la Regione redige un verbale di consultazione, da far controfirmare all'Appaltatore ed al Beneficiario, in cui dovranno essere riportate le principali informazioni necessarie per la redazione del PDA e quanto altro necessario al corretto svolgimento dei servizi richiesti.

Art. 12 - Piano Dettagliato delle Attività

Il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio; formalizza la configurazione dei servizi da rendere, in base alle esigenze rilevate, alla tipologia di intervento e di progettazione già disponibile e da redigere; contiene, inoltre, il Programma Cronologico di Esecuzione (PCE) e i relativi costi.

La proposta di PDA deve essere redatta dall'Appaltatore a seguito della presentazione di valida RPS, anche a seguito di eventuale consultazione, e deve essere presentata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di conferma della validità e della completezza della RPS.

Il PDA, nella sua versione definitiva, è approvato/condiviso dalle parti (Regione, Appaltatore e Beneficiario).

L'avvio dell'esecuzione del PDA deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi (salvo diverse esigenze della Regione) dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di cui all'Art. 15 - Verbale di consegna.

Eventuali ritardi non giustificati nell'avvio dell'esecuzione del PDA daranno luogo alla penale di cui all'art. 23.

Il PDA, una volta condiviso e controfirmato dalle parti, regola i rapporti fra la Regione, l'Appaltatore e il Beneficiario e costituisce l'allegato obbligatorio al CA.

Il PDA dovrà essere redatto sulla base del modello di cui all'Appendice 2 del presente Capitolato, adattabile alle specifiche esigenze del singolo intervento in relazione al quale si chiede la progettazione.

Nel concordare termini e scadenze, l'Appaltatore tiene debitamente in conto tutte le alee connesse con l'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli specifici servizi da realizzare, ed in particolare la necessità di sviluppare più Contratti Attuativi contemporaneamente fino alla concorrenza dell'intero Lotto.

Potrà essere concordata la revisione e l'aggiornamento del PDA per tutta la durata del singolo Servizio. Le eventuali modifiche dovranno essere formalizzate mediante un Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo originario, in base a quanto prescritto all'art. 14.

Art. 13 - Valutazione del Piano Dettagliato delle Attività

Il Beneficiario e la Regione, una volta ricevuto il PDA, possono, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi:

- approvarlo, senza richiedere modifiche;
- far pervenire le proprie osservazioni all'Appaltatore, il quale in tal caso deve redigere e consegnare alla Regione e Beneficiario una nuova versione del PDA che tenga conto delle predette osservazioni, ove accoglibili, entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi e consecutivi.

Eventuali ritardi non giustificati nella presentazione della nuova versione all'Amministrazione richiedente determinano l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 23.

Qualora il Beneficiario non comunichi l'accettazione della nuova versione del PDA oppure, salvo giustificati motivi, non inoltri ulteriori proprie osservazioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi e consecutivi dalla data di consegna da parte dell'Appaltatore, il PDA e la relativa RPS perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia all'acquisizione dei servizi di cui alla stessa RPS.

Art. 14 - Contratto Attuativo e relativo Atto Aggiuntivo

Acquisita la valutazione ed approvazione del PDA da parte del Beneficiario, quest'ultimo, la Regione e l'Appaltatore sottoscrivono il CA, di durata complessiva massima pari a 24 (ventiquattro) mesi.

Al CA deve essere allegato il PDA, controfirmato dalle parti.

Nel CA ciascun contraente assume i propri obblighi; in particolare:

- l'Appaltatore si obbliga all'esecuzione del servizio così come dettagliato nel PDA e secondo la tempistica in esso prescritta;
- il Beneficiario si impegna all'approvazione dei singoli livelli di progettazione forniti dall'Appaltatore nei tempi del PDA, pena il venir meno del finanziamento del servizio da parte della Regione committente e l'assunzione, a esclusivo proprio carico, dell'intero costo relativo alle attività espletate dall'Appaltatore;
- la Regione si obbliga al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo pattuito per l'espletamento del singolo servizio.

Il CA può essere modificato/integrato tramite Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo (AACA), per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, al cronoprogramma di attuazione, ai costi di progettazione. L'AACA implica l'aggiornamento del PDA che sarà nuovamente redatto dall'Appaltatore e allegato allo stesso AACA ad integrazione o sostituzione degli Atti precedentemente sottoscritti.

Come sopra specificato, ogni singolo livello progettuale prodotto dall'Appaltatore dovrà essere approvato formalmente da parte del Beneficiario entro i termini stabiliti nel PDA e concordati nel CA. Dell'approvazione deve essere data comunicazione formale alla Regione attraverso la trasmissione del relativo provvedimento. Non è prevista l'approvazione per tacito assenso.

Le eventuali osservazioni sui documenti prodotti dall'Appaltatore dovranno essere comunicate formalmente sia all'Appaltatore sia alla Regione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna. La Regione potrà assegnare all'Aggiudicatario un ulteriore termine per eseguire le eventuali correzioni. L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La presenza di anomalie di gravità tali da impedire lo svolgimento delle attività di verifica interromperà il termine per l'approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell'Aggiudicatario dei prodotti di fase.

Art. 15 - Verbale di consegna

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli CA.

Il Verbale deve essere redatto in triplice copia, in contraddittorio tra Regione e Appaltatore e corredato del visto da parte del Beneficiario.

Il verbale deve essere sottoscritto entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla data di sottoscrizione del CA.

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi; da essa decorrono i termini di consegna dei servizi commissionati.

Art. 16 - Sospensione e spostamento dei termini contrattuali dei singoli Contratti Attuativi

Il Beneficiario, su richiesta dell'Appaltatore, dovrà garantire il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento del Servizio.

La mancata disponibilità del Beneficiario nelle fasi di acquisizioni dei pareri o nel consentire il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, costituiscono elementi per la sospensione del singolo contratto attuativo e l'eventuale recesso dallo stesso.

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la Regione ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, la sospensione dell'esecuzione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Regione si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

L'appaltatore non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore, costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.. Restano a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un singolo Servizio, determinati da una o più cause non imputabili all'Appaltatore, lo stesso ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato l'interruzione o il ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

1. eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
2. opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del CA, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel PDA.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Regione e per conoscenza al Beneficiario, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 5 (cinque) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, la Regione definirà - entro un termine di tempo coerente con il PDA, e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione del PDA che sarà verificato dalla Regione e se ritenuto congruo, approvato.

Art. 17 - Verbale di ultimazione del Contratto Attuativo e certificato di verifica di conformità

Il Verbale di ultimazione del Servizio rappresenta il documento con il quale la Regione e l'Appaltatore verbalizzano l'avvenuta ultimazione del servizio di cui a ciascun CA.

Viene redatto congiuntamente e successivamente alla comunicazione alla Regione da parte dell'Appaltatore, della conclusione delle attività previste dal CA e dal PDA.

La Regione, acquisiti gli atti di approvazione della progettazione esecutiva da parte del Beneficiario, attiva le procedure per il rilascio del Certificato di verifica di conformità entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione del servizio, al fine di effettuare le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal Contratto Attuativo e Leggi vigenti.

Art. 18 - Obblighi dell'Appaltatore

I Servizi di progettazione devono essere conformi, nel loro complesso e in ogni loro parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell'espletamento degli stessi.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento di ciascun Servizio, ad eccezione di quelli che la Legge espressamente prevede a cura della Regione o del Beneficiario, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

L'appaltatore si impegna ad apportare, entro il termine comunicato dal Beneficiario, che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla approvazione e validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora l'Appaltatore non adegui la progettazione entro il termine assegnato, senza adeguata motivazione, si procederà all'applicazione della penale giornaliera prevista dal Presente capitolato.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della Regione.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in un numero di copie cartacee idonee per consentire al Beneficiario l'approvazione degli stessi e/o l'indizione delle procedure di gara. Le copie cartacee dovranno essere timbrate e firmate in originale; inoltre, gli stessi elaborati saranno forniti, al Beneficiario ed alla Regione, anche in versione digitale, nel formato PDF e firmati digitalmente.

La documentazione progettuale dovrà infine essere consegnata, anche in formato digitale editabile. I file relativi a relazioni, tabelle, grafici, foto, ecc. dovranno essere compatibili con gli ordinari pacchetti software per l'office automation (Libreoffice, OpenOffice, Office, ecc.). Anche gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato digitale editabile nei formati DWG, DXF, SHP.

È consentito l'utilizzo di sistemi di progettazione informatizzata BIM (Building Information Modeling) sempre che la restituzione grafica ed editabile dei files sia compatibile con i sistemi in uso alla Regione e/o al Beneficiario. L'utilizzo del BIM sarà obbligatorio nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, la Regione, su richiesta del Beneficiario, può richiedere all'affidatario di ripetere il livello progettuale, senza ulteriori costi ed oneri.

Qualora nell'ambito delle procedure che sovrintendono l'approvazione dei diversi livelli di progettazione, alcune fasi, quali le acquisizioni di pareri da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati (archeologico, ambientale, idrogeologico, ecc.), dovessero obbligatoriamente essere espletate formalmente dal Beneficiario, l'Appaltatore dovrà garantire ogni supporto tecnico in proposito (a titolo meramente esemplificativo la predisposizione di relazioni ed elaborati progettuali, la precompilazione di istanze e modulistica, ecc) per consentire al Beneficiario la positiva conclusione del procedimento di acquisizione del parere.

L'appaltatore si obbliga ad attivare sul territorio regionale almeno una sede operativa funzionale allo svolgimento di tutte le attività previste nell'AQ, idonea ad assicurare il necessario raccordo con la Regione e funzionale allo svolgimento di tutte le attività previste nei singoli contratti attuativi.

L'appaltatore, inoltre:

1. deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato, nell'AQ, nei singoli CA, nonché nell'Offerta Tecnica;
2. deve garantire uno stretto collegamento con la Regione e con il Beneficiario e partecipare a consultazioni, incontri periodici, momenti di raccordo o gruppi di lavoro secondo le esigenze della Regione e dei Beneficiari;
3. si assume la piena responsabilità dell'esattezza dei contenuti e della completezza dei dati relativamente a tutti i materiali prodotti;
4. si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'AQ e/o dei singoli CA;
5. ha l'obbligo di attenersi, durante la realizzazione del servizio, alle direttive che saranno impartite dalla Regione e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento ed adeguatezza dello stesso;
6. deve garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'appalto in raccordo con il personale interno alla Regione, secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questa manifestati; in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, salvo quanto diversamente previsto dagli stessi atti. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli CA e/o l'AQ si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.
7. deve mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, in ragione dei rapporti con la Regione e/o i Beneficiari, e non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, anche dopo la scadenza del medesimo;
8. si obbliga a non assumere altri incarichi incompatibili con il presente appalto e con i singoli CA;
9. deve osservare le vigenti disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli interventi di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Infrastrutture;
10. deve comunicare, con tempestività, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e produrre la relativa documentazione atta a consentire, alla Regione, lo svolgimento dei necessari accertamenti antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'AQ e nei singoli CA, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei suddetti Atti, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore (oppure RTI) si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti ovvero di omissioni/negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo e dei contratti attuativi.

Art. 19 - Responsabile dell'Accordo Quadro e Struttura operativa dedicata

All'atto della stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore provvederà a nominare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un Responsabile dell'Accordo Quadro, individuato quale responsabile in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio medesimo.

Per l'espletamento di tutte le attività del presente appalto, l'Appaltatore dovrà avvalersi di una struttura operativa, dedicata, tecnica e di assistenza, dotata di provate capacità e adeguata qualitativamente e numericamente alle necessità connesse alle prestazioni in relazione agli oneri e agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro ed in particolare alla necessità di sviluppare più Contratti Attuativi contemporaneamente fino alla concorrenza dell'intero Lotto.

Si stima, pertanto, che il gruppo di lavoro debba essere costituito da almeno n. 20 (venti) unità per ogni singolo lotto.

All'interno del gruppo di lavoro dovranno essere presenti professionisti, per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, in numero non inferiore a n. 7 (sette) unità comprendenti le seguenti figure professionali:

1. un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo delle infrastrutture per la mobilità;

2. un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione di opere marittime;
3. un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione idraulica;
4. un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale;
5. un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione geotecnica;
6. un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della progettazione impiantistica, meccanica ed elettrica;
7. un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della progettazione ed esecuzione della sicurezza nei cantieri mobili, in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008;
8. un geologo;
9. un agronomo;
10. un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.

E' ammesso che un unico professionista assolvà a più esperienze professionali tra quelle sopra elencate, fermo restando il numero minimo di unità richieste.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Tra i professionisti di cui al comma 1 deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica dell'Appaltatore, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi, ove costituiti, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Oltre all'iscrizione negli appositi Albi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Con precipuo riguardo al personale impiegato nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore, nel corso dell'affidamento, dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CC.CC.NN.L.) nonché della normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello retributivo, previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme applicabili in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

I lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio assunti a tempo determinato o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore saranno soggetti all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante. In relazione a ciò l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare la Regione ed il Beneficiario da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

Art. 20 - Corrispettivi, pagamenti, fatturazioni, tracciabilità.

La Regione pagherà esclusivamente il corrispettivo per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dall'Appaltatore e correttamente eseguiti nell'ambito dei singoli CA. In particolare:

1. per quanto riguarda le prestazioni di cui all'Art. 9 - Specificazione dei servizi da realizzare, si farà riferimento alle modalità di determinazione del compenso e delle spese ed oneri accessori, di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, applicando ad entrambi il ribasso unico di cui all'offerta economica formulata in sede di gara;
2. per quanto riguarda le eventuali attività di supporto alla progettazione, di cui al Capitolo III. "Indicazioni Operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, si farà riferimento alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2016 della Regione Campania in ossequio alla DGRC n. 824 del 28/12/2017 ed in particolare ai Capitoli E24 "Sondaggi", E25 "Prove di laboratorio", E26 "Indagine geofisiche" applicando il ribasso unico di cui all'offerta economica formulata in sede di gara;
3. i corrispettivi per le attività di Assistenza Tecnica alla Regione (ATReg) sono da intendersi compresi nell'ambito di quelli riconosciuti per i servizi di progettazione.

Alla sottoscrizione di ogni singolo CA verrà riconosciuta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma pari al 10% dell'importo del singolo CA.

Il pagamento del corrispettivo relativi al Servizio avverrà per ogni livello di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva) realizzato, ad avvenuta approvazione da parte del Beneficiario successivamente alle relative attività di verifica/validazione.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte dell'Appaltatore dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP) che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale munito del nulla osta del RUP del Beneficiario.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal DEC.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni;

1. una quota del 10% dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell'anticipazione già erogata alla sottoscrizione del CA;
2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo CA, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate, come specificato nel contratto, alla Regione Campania - Struttura di Missione "Attuazione Delibera CIPE 54/2016", che provvederà, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, alla liquidazione.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio o di parte di esso, saranno notificati all'Appaltatore a mezzo PEC e determineranno la sospensione dei termini di pagamento

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dalla Regione, il riferimento all'AQ ed al singolo CA cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Regione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'AQ e nei singoli CA, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

L'appaltatore dovrà inserire nelle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto), che saranno indicati anche dalla Regione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Rimane inteso che la Regione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in conformità al D.L. 9 novembre 2012 n. 192 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore deve comunicare alla Regione, prima della stipula dell'Accordo Quadro, gli estremi bancari [IBAN, BIC, SWIFT e Intestazione] su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. Qualsiasi modifica relativa agli estremi bancari sopra indicati, dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla Regione.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere anche la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

Art. 21 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'AQ e dei singoli CA, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.

L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione dell'AQ, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione e/o dei Beneficiari, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione e/o i Beneficiari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Regione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Art. 22 - Cessione dei crediti e cessione del Contratto

Ai fini dell'opponibilità alla Regione, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l'accettazione espressa da parte della Regione ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Art. 23 - Supervisione e controllo - Inadempimento e penali

Le attività di supervisione e controllo su corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell'AQ e dei singoli CA sono svolte in ogni momento dalla Regione, anche su impulso dei beneficiari; alla Regione è demandata anche l'applicazione delle penali.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione e/o ai Beneficiari, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ e dei singoli CA, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, può farne formale contestazione a mezzo PEC all'Appaltatore che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni.

La contestazione dell'inadempimento può essere fatta anche da parte di un Beneficiario, parte di CA, il quale avrà cura di presentarla formalmente sia alla Regione sia all'Appaltatore; anche in tal caso, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, alla Regione ed allo stesso Beneficiario nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le deduzioni dell'Appaltatore non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel presente Capitolato, nell'AQ e/o nel CA a decorrere dall'inizio dell'inadempimento

Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dall'Appaltatore, la Regione procede all'applicazione delle seguenti penali:

Ipotesi inadempimento sanzionato con penale		Valore della penale
1	Ritardo nella comunicazione della validità della Richiesta Preliminare di Servizi	0,3 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
2	Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività	
3	Ritardo nella presentazione del nuovo Piano Dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni della Regione	0,7 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
4	Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi di cui al Piano Dettagliato delle Attività condiviso	
5	Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai termini di cui al Piano Dettagliato delle Attività condiviso	1 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
6	Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo	Da 0,3 a 1 per mille del valore del contratto Attuativo (IVA esclusa) secondo la gravità dell'inadempimento

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, il CA s'intenderà risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 CA, la Regione potrà risolvere l'AQ.

La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'Appaltatore.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante, l'Appaltatore deve emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva.

L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 - Recesso

L'Amministrazione Regionale ha diritto, nei casi di

- giusta causa,
- reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei contratti attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, c.c. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari Contraenti.

Qualora l'Amministrazione regionale receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emesse nuove RPS da parte dei Beneficiari e ciascun Beneficiario Contraente potrà a sua volta recedere dai singoli contratti attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 25 - Risoluzione

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., e all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all'Appaltatore, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente art. 23 del presente Capitolato;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo o di contratto attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'Appaltatore inadempiente.

La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'AQ ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive.

La risoluzione dell'Accordo legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'AQ medesimo. In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari contraenti.

In tutti i casi di risoluzione dell'AQ e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 26 - Licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright, imposte e tasse

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara e realizzato in esecuzione dell'Accordo Quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Regione.

Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Regione e ogni singolo Beneficiario acquisiscono il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio, ivi comprese le spese di registrazione del contratto, saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione di quelle che la Legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla Regione, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.

Art. 27 - Norme regolatrici generali, Leggi e Regolamenti

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

Le norme di riferimento per l'Accordo Quadro sono in modo indicativo e non esaustivo:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
- D.G.R. n.925 del 06/12/2016 (Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Aggiornamento)
- D.G.R. n. 680 del 07/11/2017 (Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D. Lgs. 104/2017 e prime misure organizzative)

- D.G.R. n.686 del 06/12/2016 (Nuovo disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania)
- Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (V.I.)
- le norme del Codice Civile. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile.
- Protocollo di legalità sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli
- Protocollo dell'Anticorruzione sottoscritto in data 10 agosto 2017 tra la Regione Campania e l'Autorità Anticorruzione

Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo Quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 28 - Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Accordo, con facoltà per la Regione di incamerare la cauzione prestata.

Art. 29 - Controversie - Prevalenza

Per tutte le controversie attinenti all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo Quadro, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero sorgere tra Regione e Appaltatore a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente Capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara, rispetto al contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, è sancita la prevalenza di quanto previsto negli atti di gara, con la sola eccezione delle condizioni migliorative offerte, in sede di gara, dall'Appaltatore.

Art. 30 - Riservatezza dei dati personali e rinvio

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente a fini contrattuali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.